

**INDIRIZZI OPERATIVI
PER IL SOCCORSO DELLA
FAUNA SELVATICA OMEOTERMA**

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- *L. 157 del 11/02/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*
- *L.R. n. 3 del 12/01/1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157”*
- *Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996 Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione*
- *L.R. n. 59 del 20/09/2009 “ Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).*
- *Dlgs 289/1992 “Codice della Strada”*
- *DGRT 943 del 06-10-2015 Approvazione delle Linee guida per l’istituzione del Soccorso Animali.*
- *L.R. 22/ 2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56.*

PREMESSA

Gli interventi di soccorso oggetto del presente documento sono limitati al campo di applicazione della legge 157/1992, ovvero alle specie di fauna selvatica omeoterma. L’attività di soccorso della fauna selvatica omeoterma, derivante dalle competenze attribuite alle Province dalla L.R. 3/1994 e successivamente confluite nelle competenze della Regione, in applicazione della L.R. 22/2015, costituisce un elemento operativo che si inserisce nel contesto degli interventi e delle funzioni che hanno come finalità la conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di tutela ed il benessere animale .

Il ritrovamento di specie di fauna selvatica in situazioni di difficoltà avviene non solo in ambienti naturali ma anche e sempre più frequentemente in ambienti antropici: tali situazioni possono essere determinate da cause “naturali” (tentativi di predazione, eventi meteorologici) oppure, come sempre più frequentemente accade, essere collegate a fattori “antropici”, ovvero essere indotte in modo più o meno diretto da azioni od opere dell’uomo (incidenti stradali, traumi da urto con fili elettrici, muri, reti, traumi da trebbiature...).

Grazie al sempre maggiore interesse dei cittadini nei confronti della fauna e della conservazione della natura, il numero dei selvatici che vengono soccorsi ogni anno è in continuo aumento.

Lo scopo del presente atto è quello di garantire livelli omogenei di intervento su tutto il territorio regionale, attraverso la definizione di indirizzi operativi univoci, che contemplano competenze e modalità di erogazione uniformi dei servizi di pronto soccorso e recupero della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà.

Nel contempo vi è l’obiettivo di intensificare l’attività di informazione e sensibilizzazione del pubblico, finalizzato ad indirizzare la cittadinanza verso un giusto approccio nei confronti della fauna selvatica ed evitare che i cittadini adottino comportamenti di soccorso improvvisati che potrebbero rivelarsi inutili, dannosi, o addirittura costituire atti illeciti (prelievo dal luogo di rinvenimento di uova, nidi, neonati e adulti di fauna selvatica) .

Il presente documento vuole dunque anche divulgare conoscenze utili per un corretto svolgimento delle

“operazioni” di soccorso alla fauna selvatica: infatti se da una parte soccorrere un animale selvatico in difficoltà è un gesto di alta sensibilità, dall'altra è necessario essere consapevoli che un intervento errato può pregiudicarne la salute e la successiva possibilità di essere reimpresso allo stato libero.

Risultano a tale scopo decisive le informazioni da fornire al privato, mirate a garantire non solo maggiori possibilità di cura e recupero dell'animale soccorso ma anche l'incolumità del cittadino che si trova, spesso suo malgrado, ad intervenire per primo.

Evidentemente, trattandosi di animali che vivono allo stato libero, è poi importante che l'operazione di soccorso, prevedendo necessariamente l'intervento umano, venga limitata ai soli casi strettamente necessari in cui, per assenza di integrità fisica (animale ferito o malato) o per circostanze esterne che ne limitano le funzioni biologiche (animali intrappolati in recinzioni, canali ed invasi), il soggetto su cui si interviene sia impossibilitato al ritorno alla vita autonoma nel suo ambiente naturale.

INDIRIZZI OPERATIVI DI SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTÀ:

La presente procedura di soccorso si attiva a seguito di:

- rinvenimento
- segnalazione
- consegna o soccorso diretto da parte del cittadino

Chiunque rinviene esemplari di fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne segnalazione prima possibile e comunque entro 24 ore all'autorità territoriale competente attraverso (Centralino unico) che provvederà ad attivare gli operatori competenti al soccorso.

Sono da evitare tentativi di soccorso e manipolazioni improvvisate, che potrebbero essere potenzialmente rischiose per la sicurezza del cittadino e controproducenti per la cura ed il recupero con successo dell'animale.

Soggetti coinvolti: chi segnala, chi riceve, chi interviene.

- **Chi segnala:** privato cittadino, chiunque rinvienga un animale selvatico in difficoltà.

Il ruolo di questa figura, di norma privo di conoscenze specifiche sul soccorso della fauna selvatica, è decisivo per avere informazioni corrette e precise riguardo l'intervento da effettuare.

Cosa va segnalato :

1. il tipo di fauna ritrovata (specie, categoria, razza ecc.);
2. il motivo dell'intervento:
 - a) animale difficoltà/ ferito/malato (comma 1 art. 38 l.r. 3/94 competenza sanità);
 - b) animale pericoloso;
 - c) animale deceduto (intervento su carcassa di competenza comunale);
3. il luogo del rinvenimento (località, comune e altre informazioni utili) e l'orario
4. le ipotetiche cause che si presume abbiano provocato la situazione
5. il numero telefonico di chi segnala

- **Chi riceve:** operatori preposti (Centralino Unico).

A queste figure è affidato il compito di ricevere correttamente dal segnalante tutte le informazioni utili e trasmetterle all'operatore del soccorso, procedendo a:

- i. indicare subito al segnalante le corrette prassi di sicurezza individuale;
- ii. Valutare il livello di EMERGENZA dell'intervento
- iii. Individuare ed attivare gli operatori competenti per quello specifico intervento.

Costituiscono informazioni essenziali :

1. tipo di fauna rinvenuta (specie, categoria, razza ec...):
2. il motivo dell'intervento
3. animale difficoltà/ ferito/malato(comm.1 art.38 l.r.3/94 competenza sanità);
4. animale pericoloso;
5. animale deceduto (intervento su carcassa di competenza comunale);
6. il luogo del rinvenimento (località, comune e altre informazioni utili) e l'orario
7. le ipotetiche cause che si presume abbiano provocato la situazione
8. il numero telefonico di chi segnala
9. presenza o meno sul posto di personale di forze di polizia.

In funzione delle informazioni ricevute, il ricevente è tenuto a:

Indicare le corrette prassi di sicurezza individuale al segnalante:

- devono essere richiamati tutti gli accorgimenti che mettono in sicurezza il segnalante, sia quelli che riducono il rischio ambientale (es. accensioni delle luci di emergenza, posizionamento del triangolo, il giubbotto, spostamento dell'auto ecc.) che quelli inerenti la pericolosità dell'animale.
- In caso di mammiferi di dimensioni medio-grandi (cervi, caprioli, daini, tassi, istrici, volpi, ecc.) va comunicata la necessità di adozione di **precauzioni di massima sicurezza**, in quanto si tratta di animali che, nonostante l'aspetto talvolta mansueto, costituiscono sempre potenziale pericolosità.
- In caso di uccelli, dopo aver cercato di individuare di che specie si tratti (di terra, acquatici, rapaci, innocua o pericolosa), se possibile, va segnalato lo specifico pericolo: nel caso di uccelli acquatici (es. aironi, gabbiani, cormorani ecc.) è necessario rendere nota la tendenza a mirare con il becco istintivamente agli occhi del recuperatore, nel caso dei rapaci il serio rischio di essere feriti con artigli e/o becco.

Individuare gli operatori competenti per quello specifico :

A) Tutte le attività di soccorso e recupero di cui al comma 1 dell'art.38 l.r.3/94 competono al soggetto privato convenzionato, titolare della convenzione.

Si richiama la possibilità che tali competenze e funzioni, di norma attribuite a soggetti esterni convenzionati, possano essere gestite/svolte direttamente dalle ASL che dispongono di risorse professionali e strumentali, come previsto al punto xxx dell'atto deliberativo di cui questi indirizzi operativi costituiscono parte integrante.

B) tutte le attività di cui al comma 2 dell'art.38 l.r.3/94 restano in carico alle Amministrazioni

comunali: qualora queste siano inadempienti, le mansioni verranno effettuate dai soggetti di cui al precedente punto A, previa remissione a loro carico dei costi sostenuti (come specificatamente previsto nell'atto di convenzione).

C) tutte le attività di cui all'art.38, comma 3, l.r.3/94 (fauna selvatica minacciata da operazioni colturali) restano in carico al Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare o Ente delegato (ATC);

D) In caso di animali deceduti, l'intervento compete alle Amministrazioni comunali ai sensi dell'art.29, comma 3, della L.R. 59/2009: qualora queste siano inadempienti le mansioni verranno effettuate dai soggetti di cui al precedente punto A previa remissione a loro carico dei costi sostenuti (come specificatamente previsto nell'atto di convenzione).

*^^Al fine di limitare gli interventi ai soli casi di necessità, è inoltre compito del ricevente informare il segnalante che in caso **rinvenimento di cuccioli di mammiferi** (lepre, capriolo etc...) o **nidiacei**, è importante non toccare gli animali e lasciarli dove si trovano, spiegando che nella maggior parte dei casi non si tratta di situazioni di difficoltà o di abbandono, ma solamente di allontanamento spontaneo dei genitori, attuato per motivi di difesa della prole.*

Ad eccezione di soggetti feriti od in pericolo imminente accertato, in questi casi l'intervento è da effettuarsi solo dopo aver verificato la perdita delle cure parentali mediante un periodo di osservazione a distanza.

E' inoltre importante invitare il segnalante a lasciare l'animale da solo, senza toccarlo, eventualmente procedendo a successivi controlli delle sue condizioni, per valutare se il soccorso sia realmente necessario.^^

➤ **Chi interviene**

- I. Per tutte le attività di soccorso e recupero di cui al dell'art.38, comma 1, l.r.3/94, il soggetto privato convenzionato, titolare della convenzione °°.
- II. Per tutte le attività di cui all'art.38, comma 2, l.r.3/94 le Amministrazioni Comunali: qualora queste siano inadempienti le mansioni verranno effettuate dai soggetti di cui al punto 1 previa remissione a loro carico dei costi sostenuti (come specificatamente previsto nell'atto di convenzione).
- III. Per tutte le attività di cui all'art.38, comma 3 l.r.3/94 (fauna selvatica minacciata da operazioni colturali) il Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare o Ente delegato (ATC)
- IV. Per le attività di ritiro delle carcasse di animali selvatici, ai sensi dell'art.29, comma 3, L.R. 59/2009, le Amministrazioni comunali: qualora queste siano inadempienti le mansioni verranno effettuate dai soggetti di cui al punto 1, previa remissione a loro carico dei costi sostenuti (come specificatamente previsto nell'atto di convenzione).

Gli Operatori competenti al soccorso, attraverso il loro Referente coordinatore, devono essere attivati in forma esclusiva dal ricevente, che provvederà a trasmettergli tutte le informazioni utili ricevute dal segnalante.

Il personale che effettua il soccorso dovrà tenere conto :

- della valutazione e definizione del livello di EMERGENZA dell'intervento

Individuare il giusto LIVELLO di EMERGENZA costituisce una fase decisiva del processo, necessaria per definire l'immediatezza e successivamente l'appropriatezza dell'intervento, garantendo l'efficacia del soccorso ed un razionale utilizzo delle risorse disponibili.

Il Referente coordinatore dovrà far confluire i mezzi con carattere d'urgenza laddove esiste un maggiore stato di sofferenza dell'animale e dove le problematiche di contesto (es. elevato rischio per la sicurezza

pubblica, incidenti stradali, ecc.) non consentono il rinvio delle operazioni di soccorso.

Sarà poi compito di chi effettua l'intervento, decidere come e quando impiegare risorse maggiori (appropriatezza dell'intervento) nella cura e nel recupero, in funzione delle proprie conoscenze etologiche e cliniche, nonché del maggiore o minore interesse conservazionistico della specie faunistica soccorsa .

- Dello stato di pericolo derivante dal tipo di animale soccorso e dal contesto ambientale, allo scopo di evitare la propria esposizione a rischi eccessivi e ingiustificati;
- Del rispetto dei protocolli di soccorso previsti negli appositi atti di convenzione per tutte le fasi d'intervento (primo intervento, stabilizzazione, trasporto, cura, degenza presso centri specializzati e reimmissione nell'ambiente esterno)
- Della necessità di procedere alla cura ed al recupero dell'animale in funzione **di INDICI DI APPROPRIATEZZA** derivanti non solo dalle proprie conoscenze etologiche e cliniche, ma anche dal livello di tutela attribuita dalla norma di riferimento a ciascuna specie di fauna selvatica (vedi tabella), con eventuale ricorso ad interventi di soppressione eutanasica .

Indici di appropriatezza

La norma di riferimento (legge 157/92) attribuisce alle specie di fauna selvatica omeoterma tre diversi livelli di tutela: particolarmente protette, non cacciabili, cacciabili.

In questo documento i livelli di tutela si traducono in altrettanti indici di appropriatezza di cui il titolare dell'intervento, ferme restando le valutazioni legate alle proprie conoscenze etologiche e cliniche, deve tener conto nell'espletamento del soccorso, in funzione delle risorse che ritiene debbano essere investite ai fini della cura e del recupero della fauna rinvenuta in difficoltà.

L'attribuzione di indici di appropriatezza di diverso livello, costituisce insieme alle valutazioni professionali di carattere medico ed etologico, un ulteriore elemento per la scelta del tipo di azioni da intraprendere ed allinea il soccorso della fauna selvatica al quadro di tutela previsto dalle norme di riferimento ((L. 157/92 – L.R. 3/94), consentendo un razionale investimento delle forze disponibili, da dirottare in forma prioritaria verso le specie di fauna selvatica di maggiore interesse conservazionistico.

Nella tabella sottostante si riportano gli indici di appropriatezza di intervento da adoperare in sede di coordinamento degli interventi di soccorso, collegati alle diverse specie di fauna selvatica omeoterma, in funzione del livello di tutela indicato dalla normativa.

LIVELLO DI TUTELA (L. 157/92 – L.R. 3/94)	Livello appropriatezza D'INTERVENTO	SPECIE
Specie particolarmente protette	Molto alto	Tutte le specie di cui all'art. 2 comma 1 della L. 157/92
Specie non cacciabili	alto	Specie autoctone escluse dagli artt. 2 e 18 della L. 157/92
Specie cacciabili	medio	Specie di cui all'art.18 comma 1 della L.157/92
Specie per le quali sono previsti piani di riduzione numerica	basso	- cinghiale - capriolo - daino - cervo - cornacchia grigia - gazza - volpe - storno - coniglio selvatico - minilepre - piccione - gabbiano reale - nutria - ecc...

°° Si richiama infine la possibilità che competenze e funzioni collegate al soccorso di cui al comma 1 art.38 L.3/94, di norma attribuite a soggetti esterni convenzionati, possano essere gestite/svolte direttamente dalle ASL che dispongono di risorse professionali e strumentali, come previsto al punto 6 dell'atto deliberativo di cui questi indirizzi operativi costituiscono parte integrante.